

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

37/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1155/21 Protocollo operativo per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli studenti e delle studentesse: in allegato tabelle**

di *Antonio Fundarò*

Considerata la necessità di garantire omogeneità e congruenza ai processi di valutazione degli apprendimenti e ritenendo necessario che i Consigli di classe adottino modalità di valutazione e certificazione ispirate a criteri collegialmente definiti, i collegi dei docenti delle scuole italiane adottano specifici protocolli per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli studenti dell'Istituto. I Consigli di classe, come più volte ribadito, sono tenuti ad uniformare le proprie scelte ai criteri deliberati ed inseriti nel Protocollo adeguandoli alla specificità delle situazioni della classe e degli alunni.

#### **La normativa**

A seguire un quadro dettagliato ed esaustivo della normativa vigente da richiamare, come ha fatto egregiamente il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, diretto con eccezionale capacità gestionale, oltre che con competenza pedagogica-metodologica, dal dirigente scolastico prof.ssa Maria Raspaolo, nel proprio protocollo di valutazione di Istituto:

- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, concernente il “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria”, integrato con il D.P.R. 235/07;
- legge 10 dicembre 1997 n.425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n.122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n.169 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuolalavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n.53”, con le disposizioni sull’attuazione contenute nei commi da 33 a 43 della legge 107/2015;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 e successive modificazioni, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n.53”;
- legge 11 gennaio 2007 n.1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.89, relativo al Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- legge 8 ottobre 2010 n.170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n.80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13, recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92";
- decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015 n.107";decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n. 107";
- decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, che ha previsto il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti i requisiti di accesso all'esame di Stato;
- legge dell'8 agosto 1995 n.352, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero";
- decreto ministeriale del 22 maggio 2007 n.42, recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- decreto ministeriale del 3 ottobre 2007 n.80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- decreto ministeriale del 3 marzo 2009 n.26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- Decreto ministeriale del 27 gennaio 2010 n. 9, con l'adozione del modello di certificazione dei livelli di competenza e degli apprendimenti raggiunti in obbligo di istruzione;
- Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, relativa al processo di valutazione e alle attività di recupero dei debiti scolastici negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- Linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;
- Linee Guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e le indicazioni in esse contenute relativamente alla valutazione scolastica, periodica e finale;
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, "Strumenti d'intervento per alunni disabili con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- Guida operativa pubblicata dal MIUR nel gennaio 2016 per accompagnare la fase di avvio delle nuove modalità di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, contenute nella legge 107 del 2015;
- Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

- Circolare Ministeriale n. 8 del 7 marzo 2013 e le indicazioni operative per l’attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali;
- Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013, relativa “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” nella quale viene fatto riferimento a tutta la normativa precedente su tale materia.
- Nota Ministeriale del 28 marzo 2017 con la quale sono stati pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all’alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola; decreto ministeriale 769 del 26 novembre 2018, ivi il MIUR ha pubblicato I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per l’Esame di stato. il decreto interministeriale del 3 novembre 2017 n.195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro”;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente; Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF); Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell’Istruzione del 15 febbraio 2013 su “Ripensare l’Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori” in risposta alla Comunicazione della CE – IP/12/1233 20/11/2012;
- Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all’ “Alleanza Europea per l’apprendistato” per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell’apprendistato e dell’apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;
- Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018, relativa alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” (testo rilevante ai fini del SEE) 2018/C 189/01.

### **Criteri generali per l’emissione del giudizio valutativo**

A seguire i criteri generali per l’emissione del giudizio valutativo per come è stato giustamente ed egregiamente suggerito nel Protocollo del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma:

Livelli relativi di giudizio: il giudizio formulato dal Consiglio di classe è relativo, quando vengono valutati gli apprendimenti e le competenze nella classe prima, terza e per l’ammissione all’Esame di Stato. Il criterio relativo tiene conto dei livelli di partenza, del progresso e dello sviluppo del singolo, anche in relazione ai processi di individualizzazione nella progettazione didattica e nelle iniziative di recupero programmate. Il giudizio, poi, come già specificato, tiene conto anche degli elementi meta-cognitivi e meta-emozionali di regolazione dei processi di apprendimento.

Livelli assoluti di giudizio: il criterio di valutazione assoluto – valutazione rispetto allo standard – viene utilizzato nelle valutazioni finali nel secondo e quarto anno del percorso scolastico.

### **Griglie di Valutazione**

Le Griglie di Valutazione sono uno strumento per la valutazione degli studenti e di comunicazione, proposte dai Dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti.

I modelli delle Griglie di Valutazione sono resi parte integrante del Protocollo, al fine di condividere con gli allievi e le loro famiglie alcuni tra gli elementi essenziali che, acquisiti attraverso verifiche di tipo diverso, conducono alla formulazione del giudizio. In questo senso, una delle funzioni che svolgono le Griglie di Valutazione è di fornire all’alunno gli elementi per promuovere la sua autovalutazione.

L'articolazione delle griglie di valutazione ha lo scopo di cogliere e contestualizzare aspetti diversi delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti.

### **Criteri per la sospensione del giudizio in una o più discipline**

I Consigli di classe, a maggioranza, decidono di sospendere il giudizio qualora allo scrutinio di giugno lo studente presenti insufficienze in non più di tre materie, di cui almeno una non grave, sempre che il Consiglio rilevi nell'alunno la potenzialità di recuperare le lacune in tempi brevi.

Nell'assumere una decisione di promozione o meno, il Consiglio di classe tiene conto della qualità e del livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, come risulta dall'insieme delle proposte di voto e dai giudizi che le sostengono.

### **Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato**

I Consigli di classe, a maggioranza, deliberano la non ammissione dello studente alla classe successiva, con criteri di giudizio relativi nelle classi I, III, o assoluti in classe II e IV, in presenza delle sottoelencate situazioni:

- presenza di lacune nelle discipline fondamentali (italiano, matematica, inglese, scienze) e nelle discipline di indirizzo (riferite ai diversi indirizzi dell'Istituto), tali da pregiudicare la possibilità di un autonomo recupero;
- presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti educativi ed in relazione a diverse discipline;
- assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola;
- maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato;
- possibilità di recuperare effettivamente le lacune evidenziate in sede di Consiglio di classe, attraverso la ripetenza dell'anno scolastico.

### **Le misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico**

Le carenze sopra richiamate – come è specificato nel Protocollo del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma – saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso prove e misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione, soprattutto in caso di persistente scarso rendimento.

Gli studenti non sono ammessi a scrutinio nel caso di frequenza del monte ore personale dello studente inferiore ai 3/4 delle ore di tutte le discipline oggetto di valutazione periodiche e finali. Non si tiene inoltre conto delle assenze determinate dalla partecipazione ad attività programmate dalla scuola (ad esempio: attività di orientamento e attività sportive).

### **Proposte per eventuali detrazioni di assenze dal monte orario**

Ciascun collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, co. 7 del D.P.R. 122/09, potrà stabilire detrazioni di assenze dal suddetto limite, perché lo studente possa accedere allo Scrutinio Finale:

- le assenze continuative e documentate, che siano dovute ad eventi specifici di malattia e/o infortuni; si ricorda che verranno prese in considerazione solo certificazioni prodotte al rientro di ciascun periodo di assenze e non potranno essere validate, in nessun caso, certificazioni prodotte alla fine dell'anno scolastico per periodi di assenze antecedenti;
- le assenze legate all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n° 101/1989);
- le assenze dovute a donazioni di sangue;
- le assenze dovute ad attività sportiva, purché siano documentate e l'attività sportiva in questione sia praticata presso federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alle quali deve essere dimostrata – tramite certificazione – l'appartenenza); si specifica, a riguardo, che non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute alla pratica di attività sportiva in rappresentanza dell'Istituto.

### **Deroghe non vincolanti**

Tali deroghe (ogni Istituto sceglie le proprie) non hanno comunque valore integralmente vincolante in fase dell'indicato Scrutinio Finale, in quanto, oltre alla comprovata o meno, decurtabilità delle assenze di cui sopra, rimane elemento determinante la condizione che queste, comunque, "non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati", come specificato nel comma 7 dell'art.14 del D.P.R.122/2009.

Nel conteggio in questione rientrano quelle ore in cui lo Studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata; così come vi rientrano quelle di assenza determinate dall'eventuale ammissione in aula solo alla seconda ora, in funzione dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. Non rientrano in tale conteggio, invece, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da eccezionali variazioni del citato orario.

In ogni caso lo studente non può essere ammesso a scrutinio se i docenti del Consiglio non hanno sufficienti elementi di giudizio per poter esprimere una valutazione.

### **Percorsi di recupero e saldo dei debiti formativi**

Ai sensi dell'art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99 e dell'O.M. n° 92/07, il Collegio dei docenti decide di organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, come specificato nel PTOF.

### **Valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10, in sede di scrutinio intermedio e finale, è deliberata dal Consiglio di classe in riferimento alla presenza di sanzioni disciplinari, che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) non oltre 15 gg per la casistica definita dalla normativa vigente e/o per frequenza irregolare dei corsi ed assolvimento irregolare degli impegni di studio (art. 3, co. 1, D.P.R. 122/09).

La valutazione con voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva; essa deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale del Consiglio di classe che la delibera, con riferimento a fatti e situazioni specifiche e comprovate.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/09, questo Istituto, adotta le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti di prevenzione di atteggiamenti negativi e di coinvolgimento delle famiglie:

- firma del "Patto educativo di corresponsabilità", primi 15 gg di scuola;
- comunicazioni con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti;
- finalità ed obiettivi strategici (inclusione, internazionalizzazione e orientamento) legati alla prevenzione del disagio e alla promozione di atteggiamenti corretti e rispettosi anche del benessere psicofisico dello studente;
- attivazione di centri di ascolto e supporto (C.I.C.)
- promozione della cultura della legalità e cittadinanza attiva.

### **Valutazione delle competenze di cittadinanza e Costituzione anche facendo leva sull'educazione Civica**

Tra le priorità, inoltre, c'è l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per l'educazione civica, ciò avviene attraverso la condivisione dei percorsi didattici, dei laboratori e di attività finalizzate all'educazione alla legalità e alla partecipazione a progetti su tematiche trasversali che afferiscano alla macro-area dell'"Educazione civica".

## **La mobilità studentesca**

Sono favorite la mobilità studentesca internazionale e le esperienze all'estero degli studenti, le quali vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e reputate fondamentali per allargare gli orizzonti culturali, perfezionare la conoscenza delle lingue e sviluppare una cittadinanza europea e mondiale fondata sui valori di solidarietà, partecipazione, impegno, rispetto e sui diritti alla pace, alla legalità, allo sviluppo, al lavoro.

Sulla base di tutto ciò i Consigli di classe valutano le competenze di cittadinanza:

- nel giudizio relativo al comportamento (utilizzando i descrittori della partecipazione, del rispetto delle regole, della responsabilità),
- nel giudizio relativo alle competenze trasversali acquisite nelle attività di alternanza scuola lavoro,
- nella valutazione delle attività realizzate nel corso dell'anno scolastico e dei progetti specifici finalizzati allo sviluppo della cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione alla legalità e all'educazione al rispetto.

## **Validazione dell'anno scolastico in presenza di mobilità internazionale**

In base alla normativa – come è specificato nel Protocollo del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma – al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo dello studente, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno a conclusione del soggiorno all'estero. Esaminata tale documentazione, il Consiglio di Classe, prima dell'inizio dell'anno scolastico, effettua un colloquio con lo studente. Il colloquio, che non va inteso come esame di idoneità, ha lo scopo di valorizzare l'esperienza vissuta all'estero evidenziandone i punti di forza e, contestualmente, di accertare la competenza di alcune discipline non comprese nel piano di studi della scuola ospitante e propedeutiche al proseguimento degli studi nel nostro Istituto scolastico.

A tal fine il Consiglio di Classe – come è specificato nel Protocollo del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma – indicherà per tempo allo studente non solo le materie oggetto del colloquio, ma anche alcuni argomenti dei singoli programmi ritenuti elementi imprescindibili per il proseguimento con successo degli studi nella scuola italiana. La normativa, a tal proposito, fa riferimento a “un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe”.

## **La valutazione globale**

La valutazione globale, quindi, terrà conto sia dei voti della pagella conseguita all'estero sia dall'esito del colloquio, al fine di definire il credito scolastico dell'alunno, comunque mai prescindendo dalla valorizzazione delle competenze acquisite nell'esperienza all'estero. Per l'attribuzione del punteggio il Consiglio di Classe può anche prendere come punto di riferimento il credito attribuito nel precedente anno scolastico e, di norma, non attribuire comunque un punteggio inferiore. Qualora lo studente abbia svolto il terzo anno all'estero, il Consiglio può anche avvalersi, a titolo orientativo e in modo non vincolante, dei risultati della pagella del secondo anno.

## **Esperienza di studi all'estero**

L'esperienza di studio all'estero – come è specificato nel Protocollo del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma – è sotto ogni profilo incoraggiata dal nostro Istituto, ma viene tuttavia consigliata prevalentemente agli studenti che abbiano dimostrato negli anni una certa solidità scolastica e una discreta conoscenza della lingua inglese, e che, non corrano il rischio di contrarre debiti a fine anno. Di norma il quarto anno di liceo risulta essere il più adatto all'esperienza. Il quinto anno non è contemplato dalla legge. È opportuno comunque che lo studente, o la sua famiglia, consulti i professori del Consiglio di Classe prima di intraprendere la strada di tale esperienza.

### **Rapporti tra studente e consiglio di classe durante l'anno all'estero**

Durante l'anno frequentato nella scuola ospitante, lo studente rimarrà in contatto con il Coordinatore di Classe, che rappresenterà il suo punto di riferimento e che fornirà un supporto di collaborazione e fiducia, coadiuvando lo studente, se necessario, nelle scelte didattiche. Per svolgere tale funzione di riferimento (o tutor), il Consiglio di Classe può anche scegliere di individuare, in luogo del Coordinatore, un altro componente del Consiglio, ad esempio l'insegnante di inglese o un professore col quale lo studente abbia sviluppato un particolare rapporto di fiducia. L'esperienza all'estero, soprattutto nei primi tempi, sarà impegnativa sotto ogni punto di vista, in termini di adattamento a un sistema di studi spesso molto diverso, a una modalità di vita distante da quella italiana, a una nuova famiglia ospitante. Lo studente, dovendo mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali, nonché riconfigurare valori e comportamenti, sarà concentrato, nella prima fase dell'esperienza, in un delicato processo di adattamento alla nuova realtà.

### **I rapporti didattici con la scuola italiana**

Pertanto, i rapporti didattici con la scuola italiana devono essere meramente "finalizzati a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo al giovane di vivere a pieno l'esperienza nella realtà dell'istituto straniero" (Nota del MIUR 10/04/2013). Sarà, tuttavia, cura dello studente mantenere rapporti anche con i propri compagni di classe al fine di rimanere informato sulle principali attività che vengono svolte nel corso dell'anno. Il sito della scuola può essere anche una buona fonte di informazione, non ultimo per quanto riguarda i programmi delle singole materie. In particolare, soprattutto verso la fine dell'anno, lo studente si metterà in contatto con i professori del suo Consiglio di Classe, che lo orienteranno verso lo studio di quelle materie e di quegli argomenti che saranno oggetto del colloquio (confronta con Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013).

[Protocollo operativo per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli studenti e delle studentesse: in allegato tabelle - Orizzonte Scuola Notizie](#)